

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Occhio di Horus APS

Il giorno 18 (diciotto) del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 18,00, nella sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione della modifica del comma 4 dell'articolo 14 dello Statuto in adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Signor Michele Rucco, che constato e fatto constatare che sono presenti in proprio o per delega n. 8 (otto) soci su un totale di 8 (otto) soci aventi diritto, dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria, dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da Segretario la sig.ra Rita Esposito.

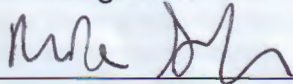
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica del comma 4 dell'articolo 14 dello Statuto dell'Associazione, al fine di eliminare il ricorso alla cooptazione, previsione non conforme al dettato del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Dà, quindi, lettura all'Assemblea dell'articolo nel testo che risulta dopo la modifica apportata. Dopo un breve dibattito, lo Statuto, così come sopra modificato, composto di 25 (venticinque) articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e viene allegato al presente atto a formarne parte integrante.

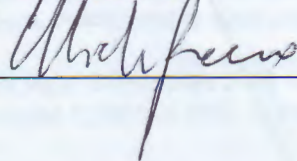
Il Presidente pertanto dichiara approvato il nuovo Statuto sociale e comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del presente verbale e dello stesso Statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ed in regime di esenzione dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Aprilia, 18.07.2024

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Registrato il presente atto il 26/07/24 al n. 2268 Serie 3
Versati € 200,00 (Euro duecento/00)
di cui € per la trascrizione
per il DIRETTORE GENERALE





STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale "L'Occhio di Horus APS"

Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata

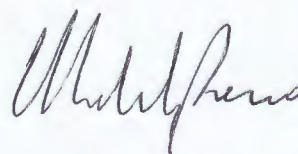
1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale e culturale, senza finalità di lucro, denominata "L'Occhio di Horus APS", in seguito per brevità semplicemente "Associazione", con sede legale in Aprilia (Latina) e con durata illimitata.
2. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in seguito per brevità D.Lgs. n.117/2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica e l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede, senza necessità di modificare il presente Statuto se all'interno del medesimo Comune, nonché istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 – Finalità e caratteri dell'Associazione

- L'Associazione, espressione della volontà di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo dei propri associati, persegue obiettivi di solidarietà sociale, di promozione sociale, di promozione culturale e di tutela dei diritti civili, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari, di terzi, di soggetti svantaggiati e delle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e discriminate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al successivo articolo 3 (tre).
2. L'Associazione opera nel territorio e nei luoghi di vita e di lavoro a tutela dell'integrità psicofisica della persona in una logica di prevenzione primaria dei danni alla salute, intesa come benessere psicofisico ed esistenziale della persona, e di prevenzione delle lesioni all'equilibrio dell'ecosistema e all'ambiente, inteso come contesto ecologico naturale, mentale e sociale dell'esplicazione e dello sviluppo della personalità umana.
 3. Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sui principi dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura e della elettività delle cariche sociali e consentono l'effettiva partecipazione degli associati; concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo il rispetto, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona sul piano umano, sociale, civile, culturale e spirituale.

Art. 3 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) in favore di associati, loro familiari e terzi, senza finalità di lucro, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata



abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- promozione, organizzazione e gestione di interventi, attività e servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, anche in concordanza ed in via sussidiaria con gli enti istituzionali preposti, ed anche nei confronti di famiglie, di minori, di anziani e di soggetti che vivono in condizioni di disagio o emarginazione a causa della loro condizione fisica, psichica, sociale, economica o familiare;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, di orientamento e di supervisione; punti e/o sportelli informativi e di ascolto per i cittadini; servizi di consulenza socio-sanitaria e socio-psicopedagogica per famiglie, giovani, donne, operatori sociali, insegnanti;

- realizzazione di indagini conoscitive dei bisogni sociali, socio-sanitari e socio-educativi, elaborando e progettando le soluzioni più idonee e vantaggiose sotto il profilo economico e sociale a fronte delle problematiche individuate, in una logica di prevenzione primaria e di ecologia ambientale, sociale, fisica e mentale, superando la logica dell'emergenza e la logica della semplice riparazione, pur sempre necessaria, e promuovendo iniziative legislative di interesse sociale e culturale presso le assemblee elettive comunali, provinciali, regionali e nazionali;

- promozione, organizzazione e gestione di conferenze, seminari, convegni e giornate di studio, congressi, tavole rotonde, dibattiti, inchieste, mostre a tema, gruppi di lavoro, lezioni tecniche e pratiche, laboratori, mirati alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive di interesse statutario;

- promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni culturali ed artistiche in genere, quali concerti, mostre, spettacoli ed intrattenimenti musicali e teatrali, proiezioni cinematografiche, cineforum, festival, eventi multimediali, rassegne, esposizioni, fiere, concorsi e premiazioni, serate a tema, viaggi ed escursioni culturali, visite a musei e monumenti, itinerari a tema, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte, nonché il patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, monumentale, museale, ambientale, naturalistico del territorio, ivi comprese le arti, i mestieri e le tradizioni folkloristiche;

- attività editoriali, curando la pubblicazione e la diffusione, in forma cartacea, elettronica e/o tramite siti web di propria creazione, di periodici, riviste, giornali, bollettini, opuscoli, manuali, dispense, libri, materiale audiovisivo, atti di convegni e di seminari, studi e ricerche, memorie storiche, materiale didattico, sugli argomenti d'interesse statutario, per favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura attraverso lo scambio di esperienze e di idee e per la divulgazione della propria attività e di quella dei propri soci;

- promozione, organizzazione e gestione, con il fine di contribuire all'ampliamento delle conoscenze e delle competenze individuali dei soci e di terzi, in una logica di educazione permanente, di attività e percorsi formativi, di natura culturale, ambientale, sociale, economica, sportiva, turistica; corsi di aggiornamento teorico/pratici per lavoratori della cultura, insegnanti, educatori, operatori sociali, istruttori e tecnici sportivi, genitori; corsi di formazione e di aggiornamento professionale; corsi per la diffusione dell'interculturalità, per l'educazione alla legalità e per il sostegno alla genitorialità; corsi e concorsi di scrittura, musica, canto, moda, recitazione, danza, disegno, pittura, fotografia, animazione, arti e mestieri;

- promozione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non; ogni attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive,



M. P. R.

nonché la formazione e l'aggiornamento di tecnici ed istruttori; interventi per la promozione e la diffusione della pratica dello sport e delle discipline sportive, come elemento essenziale della formazione psico-fisica e morale dell'individuo; ogni tipo di evento sportivo, gare, competizioni, selezioni, concorsi, tornei, campionati, regate, giochi, anche da tavolo e/o a carte;

- promozione, organizzazione e gestione di luoghi in cui favorire il ristoro, l'integrazione, l'inclusione e la socializzazione anche di soggetti svantaggiati: strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie; centri di accoglienza e di socializzazione semiresidenziali e residenziali; comunità terapeutiche, centri diurni e case famiglia; centri per il reinserimento sociale e lavorativo; centri e laboratori creativi di ogni genere, biblioteche, librerie, ludoteche, spazi ed impianti sportivi, spazi di socializzazione, di animazione culturale, di attività ricreative e del tempo libero, ivi compresa la promozione di forme di turismo ecologico e responsabile;
- assistere, tutelare e rappresentare gli interessi morali, materiali e sociali dei cittadini e dei consumatori per l'affermazione e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, nonché ogni qual volta tali diritti siano violati, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e di tutti gli enti privati interessati, con particolare riferimento alla tutela dell'integrità psicofisica della persona, alla prevenzione delle lesioni alla salute e all'ambiente, alla promozione della cultura;
- tutelare legalmente, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali, l'affermazione dei propri scopi e delle proprie finalità di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, di tutela della cultura, di tutela dell'ambiente e di tutela di ogni altro diritto costituzionalmente garantito, scopi e finalità di vitale importanza per tutti i cittadini e che costituiscono l'identità stessa dell'Associazione.

Art. 4 – Attività secondarie e strumentali

1. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate al precedente articolo 2 (due) purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

2. L'Associazione inoltre può:

- a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze, i benefici e le agevolazioni emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative;
- b) ricevere e accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché accettare e sollecitare erogazioni liberali da parte di persone fisiche, privati, aziende e fondazioni;
- c) esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, confederazioni, sindacati e università;
- e) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge e mantenendo la propria autonomia statutaria, amministrativa ed organizzativa, in altri enti ed associazioni, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie alle attività istituzionali;
- f) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri soci e dei propri utenti;
- g) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei propri soci e dei propri utenti;

2. Per tutte le attività, l'Associazione richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate.

3. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali e delle proprie attività, l'Associazione si avvale, prevalentemente, dell'impegno e dell'opera dei propri associati prestati in forma volontaria, libera e gratuita; inoltre, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e comunque nei limiti previsti dal D.Lgs n. 117/2017.

Michi Perro

Art. 5 - Soci

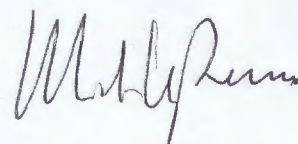
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che condividono in modo espresso gli scopi e le finalità dell'Associazione e che si impegnino a realizzarle partecipando alle attività associative e fornendo un contributo di lavoro e/o di idee e/o di competenze e/o di conoscenze; possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.
2. Il numero dei soci è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
 - a) soci ordinari, che hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale ed il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di concorrere alla elezione per le cariche sociali;
 - b) soci sostenitori, che sostengono l'attività dell'Associazione principalmente con il proprio apporto finanziario o con le proprie competenze; essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo;
 - c) soci onorari, nominati dall'Assemblea in virtù di comprovate qualità attitudinali e professionali atte alla valorizzazione e al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione; essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo e sono esentati dal versamento della quota associativa.
4. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, su domanda scritta del richiedente redatta sui moduli predisposti dall'Associazione, nella quale l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. L'esito della domanda è annotato, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati ed è comunicato all'interessato che, in caso di rigetto può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, la pronuncia dell'Assemblea nella prima seduta utile.
6. L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, è a tempo indeterminato ed è subordinata al pagamento della quota associativa.
7. Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione effettuata con lettera raccomandata, anche a mano.

Art. 6 – Iscritti

1. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo ammettere a membri dell'Associazione, con la qualifica di "iscritti":
 - a) coloro che si siano iscritti o abbiano richiesto di essere iscritti per via telematica ("on line") previa consultazione della piattaforma web dell'Associazione;
 - b) coloro che aderiscano alla procedura di registrazione ordinariamente attivata in occasione di eventi pubblici organizzati dall'Associazione;
 - c) coloro che siano utenti dei servizi erogati dall'Associazione;
 - d) coloro che siano Soci di altre Associazioni e/o Organizzazioni con cui l'Associazione abbia stipulato protocolli di intesa o accordi di collaborazione che prevedano espressamente tale possibilità;
 - e) i volontari, di cui all'articolo 8 (otto) del presente Statuto, che svolgono attività in modo occasionale e che non intendono perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o come Soci Sostenitori.
2. Tutti costoro sono annoverati in apposito "Albo degli Iscritti", tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e viene loro riconosciuta la dignità del Socio senza però alcun diritto di voto in Assemblea e senza possibilità di accedere alle cariche sociali, fatta salva la possibilità per i medesimi di perfezionare la propria affiliazione come Soci Ordinari o Soci Sostenitori.

ART. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b) partecipare alla vita associativa e controllarne l'andamento, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;
 - c) consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente;



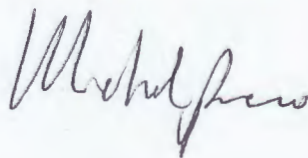
- d) partecipare alle assemblee, e, se in regola con il versamento della quota sociale e fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 (cinque) per i Soci Sostenitori e per i Soci Onorari, votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché candidarsi per essere eletti negli stessi.
3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i Soci sono obbligati a:
- a) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) versare, con le modalità ed i termini fissati, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; tale quota non è trasferibile, non è frazionabile, non è rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio;
 - c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario e/o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;
 - d) astenersi da ogni attività che sia di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione o che comunque, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione;
 - e) mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dall'Associazione.
4. Tutti i soci e tutti gli iscritti possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statuari dell'Associazione, a titolo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
6. Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 8 – Volontari e prestatori d'opera

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. L'Associazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 9 – Perdita della qualità di Socio

1. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili ed è esclusa la temporaneità della vita associativa, pertanto la qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.
2. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I soci che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota associativa annuale.
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
4. L'esclusione del socio si verifica nei casi in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un



comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 4 (quattro), il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata all'interessato che entro 30 (trenta) giorni può richiedere di essere ascoltato dall'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

6. La perdita della qualifica di socio comporta la sospensione di tutti i diritti e il divieto di partecipare alle attività sociali, nonché la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione e/o attribuita per designazione o per delega all'esterno dell'Associazione.

7. I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci iscritti nel Libro dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci;
- c) il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. La struttura dell'Associazione è ispirata a principi democratici e partecipativi. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi dell'Associazione, pertanto, non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione; le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. I deliberati assembleari sono portati a conoscenza di tutti i soci, anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, esercitando il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i Soci Ordinari che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.

3. In tutte le votazioni, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altri soci; ogni socio può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare e non possono essere portatori di deleghe nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo annuale e in quelle relative alla responsabilità dei componenti gli organi sociali.

5. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

6. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

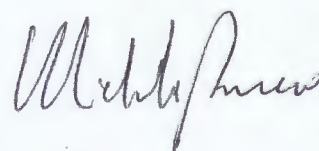
7. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od utile alla gestione associativa, oppure quando ne sia fatta domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto oppure quando lo richieda 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso o l'Organismo di Controllo, ove nominato. In questi casi, la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

8. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atta Costitutivo e dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

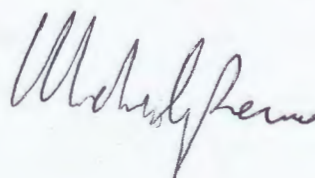
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;



- e) nominare e revocare l'eventuale Organo di controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del presente Statuto;
 - h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'articolo 9 (nove) del presente Statuto;
 - i) deliberare sui regolamenti interni ad essa demandati, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) deliberare su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto e su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
2. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
3. L'Assemblea può procedere per acclamazione alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e può, su proposta del Consiglio Direttivo, conferire onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione.

Art. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, effettuata via posta, mail o a mano, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito, all'indirizzo di ciascun socio avente diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti il Consiglio Direttivo e i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire in Assemblea e la validità delle deleghe.
4. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
5. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale. Si procede alla votazione a scrutinio segreto esclusivamente per le delibere concernenti persone e per l'elezione dei componenti degli organi statuari, in quest'ultimo caso quando ne sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti e/o quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può nominare due scrutatori.
6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
7. Le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa e possono avvenire anche per acclamazione.
8. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare l'Atto Costitutivo e/o il presente Statuto delibera con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.
9. L'Assemblea straordinaria convocata per la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto; essa provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni, facendone espressa richiesta scritta al Presidente.



Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

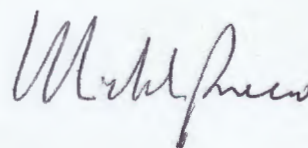
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) o di 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che lo elegge; i Consiglieri sono scelti fra i soci, durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti ed in qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.
3. I Consiglieri che intendono rinunciare all'incarico debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Decadono dalla carica i Consiglieri che perdano la qualità di socio o che, senza giustificato motivo, non partecipino per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio.
4. I Consiglieri rinunciatari, decaduti o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda a nuove elezioni.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:
 - a) eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto per acclamazione l'Assemblea;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona;
 - c) amministrare le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione, con il più ampio potere al riguardo;
 - d) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - h) deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - i) determinare la misura della quota associativa annuale;
 - j) stabilire i criteri per il rimborso agli associati delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto;
 - k) deliberare, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - l) nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem;
 - m) istituire e sopprimere sedi operative, nominando i relativi responsabili, con potere di revoca;
 - n) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'articolo 7 (sette), comma 2 (due), lettere b), c), d).
3. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può conferire eventuali specifici incarichi ad uno dei suoi membri ed anche a terzi estranei al Consiglio, determinandone funzioni, mansioni, eventuali retribuzioni, indennità di carica e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuiti specifici incarichi possono essere chiamate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, qualora non ne facciano parte per altro titolo.

Art. 16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo, ove nominato, e, comunque, almeno 2 (due) volte l'anno per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni in modo che gli interessati siano avvertiti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza; l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Sono comunque



validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a scrutinio palese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Le deliberazioni adottate debbono risultare dal verbale della riunione sottoscritto da tutti i presenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni, facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

6. I membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

2. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente in particolare:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) cura la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni;

e) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e ad operare sugli stessi; ad eseguire incassi di qualsiasi natura da terzi, enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; ad effettuare i pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti dei compensi di dipendenti e collaboratori e i rimborsi spese.

in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio stesso.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente e può conferire a terzi speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19 – L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei Soci può, e nei casi previsti dalla legge deve, nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017.

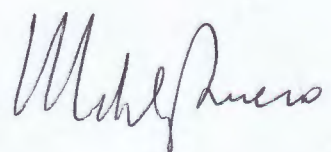
2. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati; possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e almeno uno deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno dall'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

5. I componenti l'Organo di Controllo in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti e di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti l'Organo di Controllo esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

Art. 20 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali ed ai seguenti libri sociali obbligatori, che debbono essere tenuti a sua cura:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 21 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Esso è indivisibile ed è costituito da tutti i beni di proprietà dell'Associazione medesima, comunque acquisiti, purché suscettibili di valutazione economica, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili; beni mobili, registrati o meno; beni immateriali, ivi compresi, sempre a mero titolo esemplificativo, i dati, le informazioni, i marchi, i loghi, gli elaborati, le pubblicazioni, le metodologie, i progetti, le ricerche, le conoscenze acquisite e sviluppate, comunque realizzati ed anche indipendentemente dal supporto (sia esso cartaceo, audiovisivo, informatico, ecc.) su cui sono conservati; riserve, fondi e accantonamenti di utili o avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale; diritti reali di godimento su beni altrui.

3. E' vietata la distribuzione, in qualsiasi forma effettuata, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, capitale o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs n. 117/2017.

2. Le entrate dell'Associazione debbono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi strettamente connessi; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Michele Russo".

Art. 23 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio, redatto conformemente alle previsioni contenute nell'articolo 13 e, se del caso, nell'articolo 14 del D.Lgs. n.117/2017, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 - Cessazione dell'Associazione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 13 (tredici) comma 9 (nove) del presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, tutte le risorse economiche che residuano dopo la procedura di liquidazione non potranno essere divise fra gli associati, ma, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, debbono essere devolute ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Le norme attuative dello Statuto, le norme per il funzionamento dell'Associazione e quelle per l'organizzazione delle attività sociali vengono stabilite con Regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente Statuto, approvati dall'Assemblea dei Soci.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.



[Handwritten signature]